



CITTÀ DI PIOSSASCO

Provincia di Torino

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.

24

Oggetto: Costituzione di servitù di uso pubblico su sedime stradale insistente su terreni su proprietà privata.

Anno duemiladodici, mese di **febbraio**

Giorno **ventidue** si è riunita la Giunta Comunale

regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori:

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco

Gianluca GARELLO – Vice Sindaco

Piera MONTALDO

Fabrizio MOLA

Vincenzo ELLANTONIO

Orazio PALAZZOLO

Suela RUFFA

Valter SORIA

P
P
A
P
P
A
A
P

P=PRESENTE - A=ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **CORRADO PAROLA**

Oggetto: Costituzione di servitù di uso pubblico su sedime stradale insistente su terreni di proprietà privata.

A relazione dell'assessore all'Ambiente:

- che con L.R. n. 32 dell'8 novembre 2004 è stato istituito il parco naturale di interesse provinciale del Monte San Giorgio;
- che l'accesso alla vetta del Parco Monte San Giorgio è possibile attraverso una strada che insiste nella parte iniziale su terreni di proprietà comunale ed in parte su terreni di proprietà privata;
- che la percorribilità di tale strada, sia sulla parte insistente su terreni di proprietà comunale, sia sulla parte insistente su terreni di proprietà privata, sussiste da tempo immemorabile ed è oggi limitata da un accesso regolamentato a valle del Parco del Monte San Giorgio, all'imbocco della strada stessa;
- che sulla vetta del Monte San Giorgio esiste una cappella ed una tettoia da tempo utilizzate dalla collettività piossaschese per la celebrazione di festività religiose e per momenti di aggregazione e convivialità;
- che l'effettiva utilità della strada per il soddisfacimento di un interesse pubblico ha indotto questa Amministrazione a richiedere ai privati proprietari dei terreni sui quali insiste la strada medesima di procedere alla formalizzazione di una "costituzione di servitù di uso pubblico" esclusivamente sulla parte su cui insiste il sedime stradale;
- che la servitù di uso pubblico conferirebbe al Comune di Piovascasso la facoltà di:
 - consentire l'utilizzo della parte di fondo destinata a strada al proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione della strada stessa e di compiere i relativi lavori, nonché garantire, con ogni mezzo, al personale della Provincia di Torino o chi per esso, debitamente autorizzato, l'accesso al Parco del Monte San Giorgio;
 - far accedere sul sedime stradale che costituisce fondo asservito – limitatamente a piedi o con mezzi senza motore - una collettività di persone;
 - far accedere sul sedime stradale che costituisce fondo asservito i titolari di apposito permesso per il transito con veicoli a motore di cui il Comune stesso curerà il rilascio.
- per contro il Comune di Piovascasso si accollerebbe l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada stessa esonerando i proprietari dei terreni da ogni responsabilità a riguardo e impegnandosi altresì ad intraprendere presso le Istituzioni competenti e nei limiti delle vigenti normative, azioni di sostegno a favore di eventuali iniziative di valorizzazione e promozione di attività atte ad incentivare la fruizione del Parco del Monte San Giorgio, intraprese dalle parti concedenti, restando altresì impregiudicata la possibilità dei proprietari di raggiungere i fondi di loro proprietà utilizzando la strada oggetto della costituzione di servitù.
- che il sedime stradale oggetto della costituenda servitù di uso pubblico insiste e si snoda sui seguenti terreni:
 - fg. 29, nn. 2 e 12 di proprietà del sig. Savia Luciano ed altri;
 - fg. 29, nn. 6, 7 e 10 di proprietà dei sigg. Spesso Roberto, Rocca Rosella ed altri;
 - fg. 29 n. 3 di proprietà del sig. Custodero Salvatore;

fg. 29 n. 14 di proprietà dei Sigg. Custodero Valerio e Squilla Maura Maria Pia;

- che è stata pertanto predisposta uno schema di atto per la costituzione di servitù di uso pubblico da sottoscrivere tra il Comune di Piossasco ed i privati concedenti, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

1) Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, lo schema di convenzione per la costituzione di servitù di uso pubblico da sottoscrivere tra il Comune di Piossasco ed i privati concedenti dei terreni sui quali insiste la strada che consente l'accesso alla vetta del Parco del Monte San Giorgio, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell'assessore;

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 – comma 1) del DLgs 267/2000 inserito nella presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell'assessore in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;


Quindi, con successiva votazione resa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma TUEL 18.8.2000 n° 267.

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

(Fabrizio MOLA)



Allegato alle delib. ~~66~~ n. ~~86~~
dal 22 FEB. 2012 1/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE

DI SERVITU' DI USO PUBBLICO

L'anno **duemiladodici** addi del mese di ,
alle ore in Piossasco e nella Residenza Comunale.

Avanti di me, PAROLA dott. Corrado, Segretario Generale, autorizzato a ricevere atti e contratti ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sono comparsi:

il Sig. **FODDAI arch. Maurizio** - nato a TORINO il 17.06.1957 e residente a TORINO in Via IV Marzo n. 14 – Dirigente Dipartimento Servizi al Territorio - competente alla stipula dei contratti, ai sensi dell'art. 37 del vigente Statuto Comunale, per conto della Città di Piossasco – con sede legale e domicilio fiscale in Piossasco – Piazza Tenente L. Nicola n. 4 - Partita IVA della Città di Piossasco n.: 01614770012;

e

il sig., nato ail e residente a in, C.F.;

il sig., nato ail e residente a in, C.F.;

il sig., nato ail e residente a in, C.F.;

il sig., nato ail e residente a in, C.F.;

nel prosieguo parti concedenti

Premesso che:

- le parti concedenti risultano essere comproprietarie dei seguenti terreni distinti a catasto terreni del Comune di Piossasco:

Allegato alla delib. GC n. 26
del 22 FEB. 2012 2/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



Sig.: fg. 29, nn. 2 e 12;
Sigg.: fg. 29, nn. 6, 7 e 10;
Sig.: fg. 29 n. 3;
Sigg.: fg. 29 n. 14

- su tali terreni insiste una carrozzabile che permette di raggiungere la vetta del Parco del Monte San Giorgio di Piossasco, attraverso il collegamento con una strada che insiste nella parte iniziale su terreni di proprietà comunale;

- che sulla vetta del Monte San Giorgio esiste una cappella ed una tettoia da tempo utilizzate dalla collettività piossaschese per la celebrazione di festività religiose e per momenti di aggregazione e convivialità;

- che la percorribilità su tale strada, sia sulla parte insistente su terreni di proprietà comunale, sia sulla parte insistente su terreni di proprietà privata, sussiste da tempo immemorabile ed è oggi limitata da un accesso regolamentato a valle del Parco del Monte San Giorgio, all'imbocco della strada stessa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. del..... con la quale è stata approvata la bozza del presente atto;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1: I componenti contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2: Le parti concedenti costituiscono a favore del Comune di Piossasco (To) e della sua collettività, senza pretendere alcun

Allegato alla delib. GC n. 24

del 2-2-FEB. 2012 ^{3/7}

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



corrispettivo, esclusivamente sulla parte su cui insiste il sedime stradale in premessa, come meglio specificato nella planimetria allegata, una servitù di uso pubblico ai sensi dell'art. 825 c.c.,

In particolare, con riferimento alla sola parte su cui insiste il sedime stradale:

il sigcostituisce a favore del Comune di Piovascoto e della sua collettività una servitù di uso pubblico su parte del fg. 29, nn. 2 e 12;

i Sigg. costituiscono a favore del Comune di Piovascoto e della sua collettività una servitù di uso pubblico su parte del fg. 29, nn. 6, 7 e 10;

il sig..... costituisce a favore del Comune di Piovascoto e della sua collettività una servitù di uso pubblico su parte del fg. 29 n. 3;

i sigg.costituiscono a favore del Comune di Piovascoto e della sua collettività una servitù di uso pubblico su parte del fg. 29 n. 14.

La servitù costituita con il presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale.

ART. 3: La servitù di uso pubblico di cui al presente atto conferisce al Comune di Piovascoto la facoltà di:

- consentire l'utilizzo della parte di fondo destinata a strada al proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione della strada stessa e di compiere i relativi lavori, nonché garantire, con ogni mezzo, al personale della Provincia di Torino o chi per esso, debitamente autorizzato, l'accesso al Parco del Monte San Giorgio;

Allegato alla delib. GC n. 24

del 22 FEB. 2012 1/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parodi



- far accedere sul sedime stradale che costuisce fondo asservito – limitatamente a piedi o con mezzi senza motore - una collettività di persone;

- far accedere sul sedime stradale che costuisce fondo asservito i titolari di apposito permesso per il transito con veicoli a motore di cui il Comune stesso curerà il rilascio.

Il Comune di Piossasco si accolla pertanto l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada stessa ed esonera i proprietari dei terreni da ogni responsabilità a riguardo e si impegna a altresì ad intraprendere presso le Istituzioni competenti e nei limiti delle vigenti normative, azioni di sostegno a favore di eventuali iniziative di valorizzazione e promozione di attività atte ad incentivare la fruizione del Parco del Monte San Giorgio, intraprese dalle parti concedenti. Resta impregiudicata la possibilità dei proprietari di raggiungere i fondi di loro proprietà, anche con mezzi a motore e senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Comune, utilizzando la strada oggetto della presente costituzione di servitù.

ART. 4: Le parti concedenti si obbligano ad usare la fascia asservita compatibilmente con la presenza della strada ed inerente servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù di cui al presente atto.

Di ogni eventuale innovazione o costruzione ricadente nella fascia asservita, dovrà essere data preventiva comunicazione al Comune di Piossasco, al fine di consentire alla stessa di accertare la compatibilità o

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Farola



meno dell'opera progettata con la strada stessa.

ART. 5: Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente all'esercizio e alla manutenzione del sedime stradale cadrà a carico del Comune di Piovascico.

ART. 6: Le parti concedenti, ciascuno in ragione della propria quota, dichiarano di avere la piena disponibilità del fondo e che sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù di cui al presente atto.

Per effetto di quanto sopra le parti concedenti garantiscono il Comune di Piovascico per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni che per qualsiasi titolo possano vantare diritti sul fondo.

ART. 7: Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto saranno a carico del Comune di Piovascico.

ART. 8: Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti faranno espresso riferimento alle norme del codice civile ed al R.D. 1775/1933 ed eventuali modifiche e integrazioni.

ART. 9: Le parti concedenti autorizzano il Comune di Piovascico al trattamento di tutti i dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, nonché a comunicare i dati medesimi anche a terzi in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.

ART. 10: In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in via esclusiva, sarà competente il Foro di Pinerolo.


ART. 11: Ai sensi dell'art. 2659 del Codice Civile, ai fini del regime patrimoniale, le parti concedenti nelle persone di:

Il/la Signor/ra dichiara di essere in regime di

Allegato alla delib. GC n. 24

del 22 FEB. 2012 6/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



Il/la Signor/ra dichiara di essere in regime di


Richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, meco sottoscrivendolo, rinunciando alla lettura degli allegati per averne già preso cognizione.

-
-
-

Le parti concedenti dichiarano di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'art. 2 (Inamovibilità della servitù) e l'art. 10 (Foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto.

.....
.....
.....




CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

PLANIMETRIA DELLA STRADA DI SAN GIORGIO



SCALA 1:2500



Allegato alla delibera n. 24
del 2-2 FEB. 2012
E/T
IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

